



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 settembre 2020:

LEGGE 24 SETTEMBRE 2020 n.160

DELLE SEPOLTURE SPECIALI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE (MODIFICA AL TITOLO III – CAPO I DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910)

Art.1

(Della sepoltura dei religiosi e delle religiose)

1. A parziale deroga delle disposizioni di cui alla Legge 15 marzo 1910 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare di quelle di cui al Titolo III – Capo I, i religiosi e le religiose che hanno prestato per almeno dieci anni attività nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere sepolti in cappelle laterali o in cripte presenti nelle chiese e luoghi di culto della Repubblica, ovvero in terreni attigui a chiese e luoghi di culto, ove gli stessi hanno prestato la loro attività.
2. Alle superiori sepolture si applicano tutte le prescrizioni riguardanti i manufatti destinati a raccogliere le salme nonché le prescrizioni dettate per le aree e fosse destinate all'inumazione previste dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35 e successive modifiche.

Art.2

(Condizioni e procedure di applicazione)

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in mancanza di diverse disposizioni testamentarie o qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, previa autorizzazione del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza degli stessi, mancando la quale l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria procede a dare sepoltura secondo le ordinarie disposizioni di polizia mortuaria.
2. Per avviare l'iter procedurale, il legale rappresentante dell'Ente religioso deve presentare apposita richiesta presso l'Ufficio di Stato Civile a cui deve essere allegata la sottoscrizione da parte di almeno cento cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica.
3. Qualora il luogo individuato per la sepoltura sia di proprietà dell'Eccellentissima Camera il Congresso di Stato dovrà emanare apposita delibera autorizzativa.

4. Il Dirigente la Polizia Mortuaria – Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di sepoltura a seguito di richiesta e ottenimento dei nulla osta emessi dal Dipartimento di Prevenzione ISS per le prescrizioni igienico-sanitarie e dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per quanto attiene alle caratteristiche di idoneità del terreno e dell’area e l’assenza di vincoli urbanistici, architettonici o paesaggistici.

Art.3

(Tutela del diritto alla libertà di culto)

1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 8 luglio 1974 n.59 “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”, la presente legge si applica anche alla sepoltura per ministri di culto diverso da quello cattolico.

Art.4

(Entrata in vigore e ambito di applicazione)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e si applica anche ai religiosi e alle religiose già deceduti a condizione che non vi siano prescrizioni igienico-sanitarie che ne impediscono l’esumazione/estumulazione anche straordinaria e il successivo trasferimento/traslazione nel luogo prescelto per la sepoltura speciale di cui alla presente legge.

2. Con successivo decreto delegato sono disciplinati gli aspetti applicativi della presente legge, le eventuali prescrizioni di polizia mortuaria e l’adeguamento della normativa urbanistica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini